DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI

Art. 8

Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali

I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui alla presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Versione in vigore dal 23 marzo 2005, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali
Estremi	Legge 21 marzo 2005, n. 39
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-partecipazione-italiana-a-missioni-internazionali/art-8-valutazione-del-servizio-prestato-in-missioni-internazionali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it